

L'introduzione degli IAS/IFRS nel sistema delle imprese Italiane: scenari interni e prospettive di sviluppo.

di Antonio Visconti

Premessa

Ormai da qualche anno hanno fatto ingresso nel sistema delle imprese Italiane i principi contabili Internazionali.

L'adozione di tali principi a livello interno promana da una chiara scelta del Legislatore Comunitario tesa allo stimolo dei processi di sviluppo e di integrazione delle imprese dell'unione, sia rispetto al mercato interno all'unione che a quello internazionale.

Non pochi sono i problemi che derivano dalla piena implementazione di tali metodologie contabili, tuttavia altrettante sono le opportunità che le stesse offrono agli operatori economici.

Il presente contributo ha lo scopo di fornire qualche spunto su quello che è l'impatto sul sistema economico derivante dall'introduzione degli IAS, anche rispetto ad altre disposizioni quali la CCCTB (Common Corporate Consolidated Tax Base) e il protocollo di Basilea II, nell'ottica comune che ha mosso tutte queste misure, ossia quella di individuare nuovi strumenti che consentano di gestire e agevolare l'incessante processo di competizione internazionale a cui le imprese sono sottoposte.

1) Gli IAS quale strumento per addivenire all'armonizzazione delle basi imponibili tra i soggetti comunitari.

Il Legislatore Comunitario con il Regolamento (CE) n. 1725/2003 del 29.9.2003, ha disposto l'obbligo in capo a determinate tipologie di imprese di procedere alla redazione dei propri bilanci adoperando i criteri di valutazione e contabilizzazione internazionali cd. IAS/IFRS.

In particolare, in attuazione delle strategie di Lisbona, l'obiettivo sotteso all'introduzione di tale obbligo è rappresentato dall'esigenza di avviare un processo di armonizzazione della base imponibile delle società, al fine di garantire alle imprese Europee migliori e più consistenti occasioni di crescita, sviluppo e occupazione.

L'utilizzo degli IAS/IFRS può, infatti, far dialogare gli operatori economici dei Paesi Membri su una base comune, e quindi garantire migliori flussi di informazioni tali da spingere l'integrazione e la crescita delle imprese anche al di fuori dello stesso territorio comunitario.

Inoltre, a livello di sistema, l'adozione degli IAS/IFRS rappresenta un primo passo verso quello che è uno dei maggiori progetti di armonizzazione e integrazione dei trattamenti fiscali riservati ai soggetti residenti negli stati membri, ossia, quello di procedere alla definizione di una base imponibile uniforme per le società europee, c.d. CCCTB.

Già dal 2001, infatti, la Commissione europea ha avviato una serie di progetti finalizzati proprio alla riorganizzazione dell'imposizione delle società nel mercato interno (SEC/2001/1681).

In particolare, a seguito di tali attività, sono state individuate alcune possibili strategie attraverso cui addivenire ai suddetti obiettivi. In particolare, nell'ambito di tali attività, sono emersi i seguenti progetti: l'Home State Taxation, ossia, la possibilità di procedere alla tassazione delle società di un gruppo, esclusivamente con le regole previste per la tassazione della casa madre; la Common Corporate Consolidated Tax Base, rappresentata dalla creazione di un unico meccanismo comune di regole di determinazione della base imponibile per tutte le società di rilevanti dimensioni operanti a livello comunitario. In particolare questa prevederebbe la riattribuzione delle quote di reddito alle singole partecipate, come definite in maniera unitaria, e la loro successiva tassazione all'interno di ogni singolo stato membro con le aliquote proprie di ognuno; la European Union Corporate Income Tax, ossia la creazione di una vera e propria imposta comunitaria, con aliquota e basi imponibili uniche; la Single compulsory harmonised tax base, vale a dire una base imponibile armonizzata obbligatoria per le imprese che sostituirebbe le basi imponibili nazionali.

Tuttavia, tra queste diverse soluzioni ipotizzate, nel 2003 la Commissione europea ha deciso di puntare principalmente sulla Home State taxation e sulla CCCTB, in quanto strumenti di più facile applicazione, anche in virtù della vigente formulazione del Trattato in materia di riserve di poterne degli stati nell'ambito della fiscalità diretta. In particolare, per quanto attiene la Home State taxation, questa è stata ritenuta la strada più conveniente per l'attuazione dei processi di ravvicinamento delle basi imponibile delle piccole e medie imprese, in virtù della più semplice attuazione di questa, basata sul reciproco riconoscimento da parte delle legislazioni degli stati membri, in virtù dell'attuazione di un concetto allargato di beneficiario effettivo. Per quanto attiene la CCCTB, è stata ritenuta la soluzione più in linea con le esigenze delle imprese multinazionali.

Come in parte sopra accennato, la CCCTB prevede la elaborazione a livello comunitario di una sola base imponibile consolidata, di natura opzionale, rispetto a quella previste dai singoli ordinamenti.

Tale base imponibile così determinata dovrebbe essere poi suddivisa tra i diversi Stati membri interessati per la tassazione, con le aliquote proprie, nello Stato di residenza della controllata.

Il collegamento tra la CCCTB e i principi contabili internazionali (IAS-IFRS) è posto in essere per la prima volta nel 2003 dalla Commissione in un documento dal titolo "IAS come punto di partenza? ".

Successivamente, nel 2004, con l'istituzione di Gruppi di lavoro aventi ad oggetto lo sviluppo applicativo della CCCTB, si è proceduto ad approfondire il tema relativo ai rapporti tra i principi contabili internazionali e la determinazione della base imponibile e più specificatamente la possibilità di utilizzare le regole di valutazione insite nei principi contabili internazionali quali criteri di determinazione dell'imponibile fiscale.

In particolare, nell'ambito delle proprie attività, la Commissione europea col documento n. 157/2006 ha chiarito che pur non volendo vincolare il progetto europeo di base imponibile comune consolidata ai principi contabili internazionali, gli stessi possono rappresentare un valido strumento interpretativo e di supporto per la definizione delle categorie impositive da prendere in considerazione.

Tuttavia, al di là delle dichiarazioni fatte, ciò che emerge rilevante dalla comunicazione della Commissione è il l'intenzione di stabilire nell'ambito del progetto della base imponibile comune, un legame indissolubile tra il risultato d' esercizio da un punto di vista civilistico e la determinazione della base imponibile. In altre parole, il modello previsto dalla Commissione europea facendo proprio il principio di dipendenza del reddito fiscale dal reddito civilistico contabile, determina l'inevitabile conseguenza che il secondo assuma le categorie del primo quali fatti indice della forza contributiva dell'impresa, e quindi determinando a livello comunitario un unicum tra principi contabili e imponibili fiscali.

In ogni caso, un forte limite alla diffusione e alla facilità di fruizione dei principi che verranno stabiliti in sede di attuazione della CCCTB, sta sicuramente nel fatto che ad oggi non tutti i paesi comunitari hanno posto l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali a favore delle medesime tipologie di soggetti.

Ne consegue, pertanto, che ai risultati civilistici determinati secondo i differenti principi contabili locali, dovranno essere apportate le variazioni su determinate fattispecie reddituali (cd. key elements) al fine rispettare le disposizioni volte a determinare una base imponibile consolidata comune.

Sulla base di quanto testé considerato, sebbene la Commissione non abbia apparentemente legato l'attuazione della CCCTB con l'adozione di principi contabili comuni, appare evidente che l'unica strada concreta da percorrere al fine di poter addivenire a dei meccanismi di tassazione su base comune, e quindi al conseguimento dei vantaggi collegati, sia proprio rappresentata dall'esigenza di stabilire dei meccanismi contabili comuni, almeno per quei soggetti verso i quali tali uniformazioni sono imposte dal mercato oltre a rappresentare per loro concreti elementi per agevolare lo sviluppo e la crescita competitiva.

2) L'adozione degli IAS a livello interno: semplificazione attraverso la derivazione rafforzata.

Con il Regolamento CE n. 1606 del 2002 in materia di armonizzazione

contabile, la Commissione europea nell'ottica dell'integrazione del mercato comune ha avviato un passo importante nel processo di integrazione dei mercati finanziari dei singoli Stati membri.

In particolare, tale Regolamento oltre ad introdurre l'obbligo a carico delle imprese operanti sui mercati finanziari di procedere all'adozione dei principi contabili Internazionali (cd. IAS), ha altresì disposto che gli Stati membri debbano prescrivere l'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria dai vari Regolamenti della Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 6 del citato Regolamento n. 1606 (c.d. endorsement mechanism), nei bilanci consolidati delle società non quotate e nei bilanci d'esercizio delle società quotate o non quotate.

Il legislatore italiano ha dato eco a tali disposizioni con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Gli artt. 2, 3 e 4 del citato decreto n. 38 individuano le varie categorie di soggetti interessati all'applicazione dei principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio consolidato e di quello individuale e le relative decorrenze.

In particolare, per quanto attiene il bilancio consolidato, è stato previsto l'obbligo di applicazione degli IAS/IFRS, sia per le società quotate, che per le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, le banche e gli intermediari finanziari vigilati, le società finanziarie e le imprese di assicurazione.

Mentre, per quanto attiene le imprese che redigono il bilancio individuale, l'obbligo di applicare gli IAS/IFRS è stato previsto a carico di: società quotate, banche e intermediari finanziari vigilati, società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante; nonché imprese di assicurazione che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell'U.E. e che non redigono il bilancio consolidato.

Per tutte le altre imprese, l'applicazione degli IAS/IFRS è comunque ammessa, ad eccezione dei bilanci individuali delle imprese di assicurazione diverse da quelle teste menzionate nonché delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis del cod. civ.) per le quali è previsto il divieto di applicare gli IAS nella redazione del bilancio.

La scelta del legislatore italiano, come appena visto, è stata quella di includere nell'alveo dei soggetti tenuti all'adozione dei nuovi principi contabili una molteplicità di categorie di imprese oltre a quelle con obbligo del consolidato a cui gli stessi sono originariamente demandati. Tale scelta, unita alle recenti novità in materia fiscale (L. 244/2007) che hanno introdotto a carico di detti soggetti un meccanismo di tassazione basato sul principio della "derivazione rafforzata" del reddito fiscale dal risultato di bilancio, impone l'obbligo di comprendere quelli che sono i principi cardinali sottesi alla redazione del Bilancio

Fatta questa premessa di carattere soggettivo, al fine di comprendere la reale portata delle novità recate dalla L. 244/2007 aventi ad oggetto l'introduzione del principio della cd. "derivazione rafforzata" dell'imponibile fiscale dall'utile di bilancio per i soggetti che adottano i suddetti principi fiscali, appare necessario procedere ad analizzare quelle che sono le differenze strutturali tra i "nuovi" principi contabili internazionali e i "vecchi" principi contabili interni.

Come noto, il bilancio d'esercizio nella sua impostazione tradizionale è volto ad esporre la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa nell'obiettivo di rappresentare con prudenza la ricchezza generata dall'impresa e la sua capacità di conservarla.

Tra i vari principi espressi dal legislatore (buona fede, ragionevolezza, etc.), di sicuro quello della "prudenza" rappresenta lo strumento basilare per attuare i suddetti obiettivi.

Lo stesso trova poi la propria realizzazione concreta, per quanto attiene lo stato patrimoniale, nel criterio del "costo storico" quale limite insuperabile nella valutazione delle poste, mentre, relativamente alla costruzione del conto economico, nella asimmetria esistente tra la valutazione dei componenti negativi e quelli positivi, ove per i primi è fatto obbligo di esposizione oltre che per i componenti certi anche quelli probabili, mentre per i secondi occorre rilevare solo quelli certi e obiettivamente determinabili.

Per quanto riguarda invece i principi contabili internazionali, questi sono strutturati su un sistema che ha come obiettivo quello di tutelare l'interesse degli investitori in un'ottica che li aiuti a decidere se

comprare, mantenere, a vendere le quote di partecipazione o gli altri strumenti rappresentativi del capitale della società. In particolare, obiettivo informativo principale del bilancio redatto secondo gli standard internazionali è rappresentato dall'esigenza di fotografare la capacità che la società ha di creare e distribuire dividendi.

Criteri cardine sui quali si basa l'elaborazione del suddetto bilancio sono rappresentati dalla valutazione degli "asset" patrimoniali al cd. fair value, ossia sulla base di un criterio tendente ad esprimere costantemente il valore effettivo dei beni posseduti, e dalla rappresentazione delle poste correnti privilegiando la sostanza alla forma dei negozi posti in essere (ad esempio: una compravendita si considera realizzata, e dunque da contabilizzare, non nel momento in cui si realizza l'effetto traslativo del contratto, ma in quello in cui si ottiene la materiale disponibilità del bene).

Fatte queste premesse di ordine sistemico, procediamo ad analizzare lo scenario normativo attualmente vigente per quanto attiene le tecniche e i procedimenti di determinazione della base imponibile fiscale per i soggetti che per obbligo e per scelta adottano per i principi contabili internazionali per la redazione dei loro bilanci.

Con la recente legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il Legislatore ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del reddito di impresa per i soggetti IAS rispetto al sistema previgente, disciplinato dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Per effetto di tale modifica, si è passati dal previgente "regime di neutralità", che mirava ad assicurare una sostanziale "parità di trattamento" ai fini fiscali tra le imprese che adottavano gli IAS a quelle che, invece, continuavano ad applicare i principi contabili nazionali, attraverso una riqualificazione delle poste IAS sulla scorta dei principi contabili nazionali e al successivo assoggettamento alle norme previste dal TUIR su queste parametrato dando così vita ad un "doppio binario" di valori; in favore del nuovo principio di "derivazione pura" o "derivazione rafforzata", il quale, prevedendo la rilevanza degli IAS anche ai fini fiscali, è diretto a semplificare i criteri di determinazione del reddito di impresa per i soggetti IAS, eliminando l'effetto duplicazione.

Tale passaggio è sancito dalla nuova formulazione dell'art. 83 del TUIR, il quale, nell'ultimo periodo, stabilisce che "per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili".

Tuttavia, il principio di neutralità non scompare del tutto dal sistema di determinazione del reddito di impresa dei soggetti IAS, in quanto sopravvive relativamente al trattamento fiscale applicabile in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (cd. first time adoption - FTA).

L'art. 1, comma 59, della Finanziaria 2008 ha stabilito, infatti, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2005 in materia di trattamento fiscale applicabile in sede di transizione ai principi contabili internazionali.

Pertanto, anche in vigenza del nuovo sistema di determinazione del reddito di impresa, per i soggetti IAS rimane ferma la disciplina di neutralità fiscale prevista per la FTA fino al 31 dicembre 2007, con l'evidente intento di non penalizzare quelle imprese che, adottando il criterio di valutazione del fair value, vedono emergere nel primo bilancio redatto in base agli IAS plusvalenze patrimoniali prima di allora solo latenti.

Come indicato dalla relazione governativa al Decreto, con tale scelta si è quindi inteso equiparare lo stato dei soggetti che adotteranno gli IAS dall'esercizio 2008 a quelli che li hanno adottati negli esercizi precedenti.

Il Legislatore, inoltre, al fine di garantire la concreta attuazione delle disposizioni recate dalla finanziaria 2008 in materia di derivazione rafforzata, ha previsto con l'art. 15 del D.L. 185/2008, previo versamento di un'imposta sostitutiva, un complesso meccanismo che consente il riallineamento delle divergenze tra valori civili e fiscali generatesi nella fase di vigenza del doppio binario.

Tuttavia, come chiarito anche in un recentissimo intervento dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 33/E del 2009), il nuovo regime fiscale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, basato come detto sulla "derivazione rafforzata" dell'imponibile dal reddito civilistico,

non elimina tutte le possibili divergenze tra i valori civili IAS e quelli fiscali.

In particolare, danno vita a fenomeni di disallineamento: gli ammortamenti dei beni materiali deducibili nei limiti dei coefficienti tabellari, gli ammortamenti di taluni beni immateriali (avviamento) deducibili extra-contabilmente, gli accantonamenti al TFR deducibili nei limiti previsti dalle specifiche disposizioni di legge, e altre poste.

Come chiarito dalla medesima circolare, le divergenze strutturali che traggono origine dalle regole fiscali previste dalla vigente formulazione degli artt. 83 e ss. del TUIR, non sono riallineabili attraverso la predetta imposta sostitutiva, la quale tra l'altro ha carattere transitorio, ma importeranno un'inevitabile onere di gestione di un doppio binario duraturo e crescente.

3) Il rapporto tra Basilea 2 e gli IAS-IFRS.

Basilea 2 e gli IAS-IFRS, rappresentano entrambi strumenti finalizzati a garantire alle imprese un maggiore supporto nella sfida dell'internazionalizzazione dei mercati.

Entrambi, sebbene introdotti in virtù della spinta comunitaria, hanno un ambito applicativo che va al di là sia dell'area Euro sia dell'UE, e per questo mirano a favorire la diffusione di prassi gestionali e di assetti organizzativi più razionali, trasparenti ed efficienti, soprattutto presso i grandi operatori economici (società quotate, banche e intermediari finanziari).

Passiamo di seguito a trattare i profili di specificità di ognuno, al fine di poterne cogliere al meglio quelli che sono i molteplici elementi di contatto e cercare di ipotizzare, ove possibile, di ulteriori.

Per quanto attiene Basilea 2, è noto come l'obiettivo di tali disposizioni sia rappresentato dall'esigenza di trovare strumenti che meglio e più attendibilmente rappresentino il patrimonio degli intermediari finanziari al fine di farne meglio comprendere la capacità di provvedere alla copertura dei rischi e alla tutela della loro stessa stabilità gestionale.

L'affinamento degli strumenti che consentono di determinare l'impiego patrimoniale quale rapporto tra questo e la rischiosità degli assets, unitamente all'allargamento dei processi cognitivi riferiti alle tipologie di rischio cui tali enti sono sottoposti (rischio operativo, rischio di concentrazione, etc., prima non considerati), costituisce un fatto altamente innovativo, in quanto, tende a diffondere conseguenze di grande rilievo sulla gestione bancaria, sulle modalità di funzionamento delle relazioni tra banche e imprese, sulla governance stessa delle imprese, sulle politiche del credito e così via.

Le banche infatti rappresentano fondamentali pilastri dell'economia che negoziano ed emettono strumenti finanziari, fanno nascere e scomparire aziende, sono a loro volte protagonisti dei mercati finanziari, partendo da tali consapevolezza, ci si è resi conto che non è più possibile che tali soggetti si autoregolamentino esponendo milioni di soggetti a possibili devianze che inevitabilmente possono generarsi all'interno di quelle che sono in ogni caso a loro volta delle "aziende".

Parallelamente sono stati introdotti una serie di strumenti tesi al miglioramento dell'informativa verso gli investitori esterni, con particolare riferimento alle tipologie di rischio che maggiormente caratterizzano gli intermediari finanziari ed al loro impatto sulla redditività e sulla consistenza patrimoniale.

Nel complesso, quindi, Basilea 2 può essere sì concepito come un processo di graduale affinamento delle logiche di prudenza gestionale cui si ispirano le norme di vigilanza, ma anche e soprattutto come un grande processo di riavvicinamento dei sistemi bancari dei Paesi progrediti, verso quelli che sono i migliori standard di analisi, gestione e comprensione possibili, tali da rendere più sicura e meglio fruibile per gli investitori e per le aziende, la possibilità di operare sui mercati globali.

Pertanto sebbene Basilea 2 nasce sulla spinta di razionalizzare e migliorare la vigilanza sul sistema bancario e di aumentare le garanzie e gli strumenti di tutela per gli investitore, la stessa, data la sua accezione e il suo impiego globale, finisce per essere un importantissimo strumento per la costruzione dei processi di globalizzazione dei mercati. Passando alla trattazione delle motivazioni sottese all'introduzione degli IAS, al di là delle valutazioni di ordine tecnico-giuridico innanzi svolte, avendo dunque come angolo di visuale quello relativo alla comprensione

delle ragioni di ordine sistemico, è verosimilmente possibile affermare che l'applicazione dei nuovi principi contabili appare determinata dal ruolo centrale assunto dai mercati e dal business finanziario nell'ambito del panorama economico globale.

In altri termini, tale strumento appare essere la risposta alla sempre crescente esigenza delle imprese e degli investitori dei diversi paesi di poter operare sui mercati economici e finanziari dei diversi paesi, utilizzando un linguaggio unico che consenta loro di ridurre le incertezze operative e migliorare le occasioni di operatività.

E' sotto gli occhi di tutti il fatto che gli IAS-IFRS più che esser diretti a fornitori, dipendenti, creditori e così, come lo sono ad esempio i nostri principi contabili nazionali, risultano invece orientati a fornire informazioni investitori e agli analisti di mercato, in una sempre più marcata ottica di centralità del mercato finanziario all'interno dell'universo economico.

Il sopra menzionato passaggio dalla valutazione dei costi a quella dei valori, dalla prudenza e dalla cautela al fair value, sono l'innegabile sintomo di una rivoluzione copernicana in atto che sta spingendo i processi di cognizione dell'impresa come realtà statica e patrimoniale verso una visione dinamica, finanziaria e intangibile della stessa.

Infine è di immediato riscontro il fatto che tra i soggetti destinatari a "titolo originale" dei suddetti strumenti contabili vi sono proprio gli intermediari finanziari, i soggetti quotati, oltre che i grandi gruppi di imprese, ove tra l'altro i soggetti in tal senso più vivaci sono proprio quelli bancario-assicurativi.

Dall'insieme delle considerazioni testé svolte, appare sempre più evidente come i differenti motivi sottesi all'avvio di Basilea 2 e degli IAS-IFRS, siano oramai sempre più ravvicinati, quasi unici, ossia entrambi tesi alla creazione e all'integrazione dei processi di evoluzione dei mercati finanziari e dei grandi soggetti, emittenti ed intermediari, che su tali mercati operano e si confrontano.

In conclusione, quindi, è possibile affermare che l'introduzione di Basilea 2 e degli IAS-IFRS, sebbene per ora da più parti criticati in virtù dei costi attuativi e delle complessità gestionali derivanti, rappresentano un fondamentale contributo ai processi di miglioramento e uniformazione delle prassi e delle culture aziendali e conseguentemente garantiscono, attraverso la maggiore efficienza e trasparenza di cui sono portatori, un sicuro e prezioso stimolo ai soggetti coinvolti negli oramai inevitabili processi di espansione e crescita internazionale.

Inoltre, non può essere sottaciuto il contributo che tali strumenti stanno dando al tessuto delle PMI Italiane, nel senso dell'arricchimento di queste di tutti quegli strumenti di ordine finanziario e informativo tali da far loro iniziare il processo di superamento di tutti quei limiti organizzativi e strutturali che le stanno tenendo fuori dal panorama internazionale.

Conclusioni

Dalle pagine precedenti se ne evince che sia il Legislatore comunitario che quello nazionale hanno avviato misure utili a sostenere le imprese nell'attuale scenario economico.

L'esigenza di operare su nuovi mercati e la possibilità di non trovare ostacoli (o di cercare di diminuirli) nei processi di internazionalizzazione rappresentano condizioni essenziali e imprescindibili per le imprese.

Gli IAS possono rappresentare un utile strumento per stimolare e consolidare i processi di crescita e di sviluppo delle imprese.

In questo il Legislatore Italiano, accelerando su di una loro introduzione ad ampio raggio, si è dimostrato lungimirante.

Resta tuttavia aperte a danno delle imprese una serie di problematiche di carattere applicativo che vanno al più presto risolte, al fine di garantire quella "certezza delle regole del gioco" che rappresenta un ulteriore corollario di cui necessitano le imprese per la realizzazione dei succitati processi.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

- L. Kovács, le prospettive della CCCTB, in *RassTrib.* 3/2008;
- S Nanni, Basilea 2 guida operativa, Maggioli editore 2008, p. 71 e ss.;
- A Vicini Ronchetti, Legge Finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS, in *RassTrib.* 3/2008;
- G. Zizzo, L'ires e i principi contabili internazionali, in *RassTrib.* 2/2008;

- A, Lucarelli, Doppio binario e derivazione forte. In mezzo c'è il riallineamento, in Fiscooggi del 10.7.09;
- M Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffré;
- M. Damiani, La fiscalità delle Transazioni tra soggetti IAS e non IAS, in CorrTrib. 5/2009;
- L. Miele, Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e imponibile IRES per soggetti IAS, in CorrTrib. 5/2009;
- Common Consolidated Corporate Tax Base: le novità per la tassazione consolidata delle imprese UE di Piergiorgio Valente e Caterina Alagna - Commercio Internazionale n. 10/2007;
- La ricerca "Modelli di tassazione delle società e allargamento dell'Unione Europea": Augusto Fantozzi ricerca del Ceradi LUISS Guido Carli.

